



COMUNE DI AIETA PROVINCIA DI COSENZA

Relazione sulla gestione

Rendiconto 2023

(art. 151, c. 6 e art. 231, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - art. 11, c. 6, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118)

Approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 26 in data 09/04/2024.

PREMESSA**Il rendiconto nel processo di programmazione e controllo**

Il rendiconto della gestione costituisce il momento conclusivo e sintetico del processo di programmazione e controllo.

Se, infatti, il Documento unico di programmazione e il bilancio di previsione rappresentano la fase iniziale della programmazione, nella quale l'amministrazione individua le linee strategiche e tattiche della propria azione di governo, il rendiconto della gestione costituisce la successiva fase di verifica dei risultati conseguiti, necessaria al fine di esprimere una valutazione di efficacia dell'azione condotta.

Nello stesso tempo il confronto tra il dato preventivo e quello consuntivo riveste un'importanza fondamentale nello sviluppo della programmazione, costituendo un momento virtuoso per l'affinamento di tecniche e per le scelte da effettuare.

È facile intuire, dunque, che i documenti che sintetizzano tali dati devono essere attentamente analizzati per evidenziare gli scostamenti riscontrati e comprenderne le cause, cercando di migliorare i risultati dell'esercizio successivo.

Le considerazioni sopra esposte trovano un riscontro legislativo nelle varie norme dell'ordinamento contabile, le quali pongono in primo piano la necessità di un'attenta attività di programmazione e del successivo lavoro di controllo, volto a rilevare i risultati ottenuti in relazione all'efficacia dell'azione amministrativa, all'economicità della gestione e all'adeguatezza delle risorse impiegate.

In particolare:

- l'art. 151, c. 6, D.Lgs. n. 267/2000 prevede che al rendiconto sia allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti. Ancora l'art. 231, D.Lgs. n. 267/2000 precisa che *“La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili”*.
- l'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011 prevede che al rendiconto sia allegata una relazione sulla gestione.

Gli aspetti che la relazione deve affrontare per garantire la sua finalità informativa sono così riassumibili:

- a) Criteri di valutazione utilizzati
- b) Principali voci del conto del bilancio
- c) Principali variazioni finanziarie intervenute nel corso della gestione
- d) Elenco analitico delle quote dei fondi del risultato di amministrazione
- e) Analisi dei residui consistenti e con un'anzianità superiore ai 5 anni
- f) Elenco delle movimentazioni dell'anticipazione di tesoreria
- g) Esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con le società controllate e partecipate
- h+i) Elenco degli enti e organismi partecipati e delle partecipazioni dirette
- k) Gli oneri e gli impegni sostenuti sugli eventuali strumenti finanziari derivati
- l) Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti
- m) Elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'Ente alla data di chiusura dell'esercizio 2022
- o) Altre eventuali informazioni rilevanti.

La relazione sulla gestione qui presentata costituisce il documento con cui si valuta l'attività svolta nel corso dell'anno, cercando di dare un'adeguata illustrazione dei risultati ottenuti, mettendo in evidenza le variazioni intervenute rispetto ai dati di previsione e fornendo una possibile spiegazione agli eventi considerati.

Secondo quanto disposto dall'art. 11, c. 6, D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, la relazione sulla gestione deve contenere ogni eventuale informazione utile a una migliore comprensione dei dati contabili.

In particolare:

a) Criteri di valutazione utilizzati

I documenti del sistema di bilancio, relativi al Rendiconto e sottoposti all'approvazione dell'organo deliberante, sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dal complesso articolato dei Principi contabili generali introdotti con le *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio"* (D.Lgs. n. 118/2011).

Si è così operato secondo questi presupposti e agendo con la diligenza tecnica richiesta, sia per il contenuto sia per la forma dei modelli o delle relazioni previste dall'adempimento.

L'ente, inoltre, in presenza di deroghe ai principi o ai modelli contabili di riferimento previsti a regime, ha operato nel rispetto di quanto previsto delle *"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118"* (D.Lgs. n. 126/2014).

In particolare, in considerazione dal fatto che *"(..) le amministrazioni pubbliche (..) conformano la propria gestione ai principi contabili generali (..)"* (D.Lgs. n. 118/2011, art. 3, c. 1), si precisa quanto segue:

- la redazione dei documenti di rendiconto è stata formulata applicando principi contabili indipendenti e imparziali verso tutti i destinatari. Si è cercato di privilegiare l'applicazione di metodologie di valutazione e stima più oggettive e neutrali possibili (rispetto del principio n. 13 - Neutralità e imparzialità);
- il sistema di bilancio, relativamente ai documenti di consuntivo, dovendo assolvere a una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili, è stato formulato in modo da rendere effettiva tale funzione, assicurando così ai cittadini e ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti caratteristici del rendiconto. I dati e le informazioni riportate nella presente relazione sono esposti in una modalità tale da favorire la loro diffusione su Internet o per mezzo di altri strumenti di divulgazione (rispetto del principio n. 14 - Pubblicità);
- il rendiconto, come gli allegati documenti esplicativi dell'attività di programmazione ad esso collegati, è stato predisposto seguendo criteri di imputazione ed esposizione che privilegiano, in presenza di eventuali dubbi o ambiguità interpretative, il contenuto sostanziale del fenomeno finanziario o economico sottostante piuttosto che l'aspetto puramente formale (rispetto del principio n. 18 - Prevalenza della sostanza sulla forma).

Sezione 1 – LA GESTIONE FINANZIARIA

1.1 – Il Documento unico di programmazione e il bilancio di previsione finanziario

Il Documento unico di programmazione (DUP) 2023-2025 è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 2 in data 10/03/2023.

Il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 9 in data 18/05/2023.

Successivamente sono state apportate variazioni al bilancio di previsione attraverso i seguenti atti:

N. ordine	Provvedimento			Note
	Organo	Numero	Data	
1	Giunta Comunale	53	15/07/2023	Ratifica di Consiglio comunale con delibera n. 10 del 21/08/2023
2	Consiglio Comunale	11	27/07/2023	Salvaguardia degli equilibri
3	Giunta Comunale	58	05/08/2023	Ratifica di Consiglio comunale con delibera n. 13 del 02/10/2023

La Giunta comunale ha inoltre approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), previsto dall'art. 6, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, con deliberazione n. 51 in data 08/07/2023.

Per l'esercizio di riferimento sono stati *adottati/confermati* i seguenti provvedimenti in materia di tariffe e aliquote d'imposta nonché in materia di tariffe dei servizi pubblici:

Oggetto	Provvedimento			Note
	Organo	Numero	Data	
Aliquote IMU	Giunta Comunale	32	01/04/2023	
Tariffe TARI	Consiglio Comunale	7	18/05/2023	
Addizionale comunale IRPEF	Giunta Comunale	32	01/04/2023	
Servizi a domanda individuale	Giunta Comunale	32	01/04/2023	
.....				

1.2 – Il risultato di amministrazione

L'esercizio **2023** si è chiuso con un *disavanzo* di amministrazione pari a € -334.689,38, così determinato:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				596068,30
RISCOSSIONI	(+)	744410,04	1339864,10	2084274,14
PAGAMENTI	(-)	1039458,33	1518455,96	2557914,29
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			122428,15
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			122428,15
RESIDUI ATTIVI	(+)	2180424,54	496236,18	2676660,72
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	2248975,90	229759,30	2478735,20
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			36328,18
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE (A) ⁽²⁾	(=)			284025,49

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre ...:

Parte accantonata ⁽³⁾		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/22 ⁽⁴⁾		296371,20
Accantonamento residui perenti al 31/12/.... (solo per le regioni) ⁽⁵⁾		
Fondo anticipazioni liquidità		297990,13
Fondo perdite società partecipate		
Fondo contezioso		20.000,00
Altri accantonamenti		4353,54
	Totale parte accantonata (B)	618714,87
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		
Vincoli derivanti da trasferimenti		
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		
Altri vincoli		
	Totale parte vincolata (C)	0,00
Parte destinata agli investimenti		
	Totale parte destinata agli investimenti (D)	0,00
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	-334689,38
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾		

Per gli enti in disavanzo straordinario di amministrazione

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui, l'ente ha evidenziato un disavanzo di amministrazione.

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 in data 28/06/2016 è stato approvato il piano di rientro e iscritta a bilancio la prima quota annuale a recupero del disavanzo medesimo.

Con tale deliberazione è stata posta a carico del bilancio dell'esercizio **2023** la quota annua del disavanzo residuo di €. 330.903,76, pari a €. 14.387,12

In occasione del rendiconto dell'esercizio occorre verificare che il disavanzo sia stato ridotto di un importo almeno pari alla quota annua.

In caso contrario la differenza rappresenta disavanzo ordinario da ripianare secondo le modalità ordinarie previste dall'art. 188 del Tuel (art. 4, D.M. 2 aprile 2015).

Ai sensi dell'art. 4, D.M. 2 aprile 2015, deve essere analizzata la quota di disavanzo ripianata nel corso dell'esercizio, distinguendo il disavanzo riferibile al riaccertamento straordinario da quello derivante dalla gestione.

Per effettuare tale analisi occorre individuare quali risorse siano state destinate a garantire il ripiano del disavanzo e quali invece agli equilibri della gestione propria dell'esercizio.

In sede di approvazione del rendiconto, fino al completo ripiano del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, l'ente provvede a verificare se il risultato di amministrazione al 31 dicembre di ciascun anno risulti migliorato rispetto al disavanzo al 31 dicembre dell'esercizio precedente, per un importo pari o superiore rispetto all'ammontare di disavanzo applicato al bilancio di previsione cui il rendiconto si riferisce, aggiornato ai risultati del rendiconto dell'anno precedente.

ANALISI DEL DISAVANZO PRESUNTO	Composizione del disavanzo presunto				
	Alla data di riferimento del rendiconto del penultimo es. precedente (a) ¹	Disavanzo presunto (b) ²	Disavanzo ripianato nel precedente es. (c)=a-b ³	Quota del disavanzo da ripianare nell'es.precedente (d) ⁴	Ripiano disavanzo non effettuato nell'es.precedente (e)=d-c ⁵
Disavanzo al 31.12.15 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera.....			0		0
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	330903,76	330903,76	14387,12	14387,12	0
Disavanzo tecnico al 31.12.2019	21.359,71	21.359,71	1779,98	1779,98	0
Disavanzo da ripianare secondo le procedure di cui all'art.243 bis TUEL			0		0
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio...			0		0
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio precedente					
TOTALE	352263,47	352263,47	16167,10	16167,10	

¹ Gli enti che non hanno approvato il rendiconto dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il risultato di amministrazione presunto fanno riferimento a dati di preconsuntivo

² Il totale corrisponde all'importo di cui alla lettera E dell'allegato a) al bilancio di previsione, concernente il risultato di amministrazione presunto(se negativo). Se il rendiconto dell'esercizio precedente è già stato approvato si fa riferimento al disavanzo effettivo

³ Indicare solo importi positivi (che rappresentano disavanzo effettivamente ripianato)

⁴ indicare gli importi definitivi iscritti nel precedente bilancio di previsione come ripiano del disavanzo, distintamente per le varie componenti che compongono il disavanzo, nel rispetto della legge

⁵ indicare solo importi positivi

MODALITA' DI COPERTURA DEL DISAVANZO	COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO PRESUNTO ⁶	COPERTURA DEL DISAVANZO PRESUNTO PER ESERCIZIO			
		esercizio N ⁷	esercizio N+1	esercizio N+2	esercizi successivi
Disavanzo al 31.12.15					
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	330903,76	14387,12	14387,12	14387,12	287742,40
Disavanzo tecnico al 31.12.2019	21359,71	1779,975833	1779,975833	1779,975833	16019,7825
Disavanzo da ripianare secondo le procedure di cui all'art.243 bis TUEL ⁸					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio precedente					
TOTALE	352263,47	16167,10	16167,10	16167,10	303762,18

⁶ Corrisponde alla colonna (b) della tabella precedente

⁷ Comprende la quota del disavanzo non ripianata nell'esercizio precedente, secondo le modalità previste dalle norme

⁸ Solo per gli enti che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale approvata dalla competente sezione regionale della Corte dei Conti

Verifica del ripiano della quota annua del disavanzo straordinario di amministrazione

A) DISAVANZO STRAORDINARIO DA RIPIANARE A CARICO DEL BILANCIO	352.263,47
B) QUOTA ANNUA A CARICO DELL'ESERCIZIO	16.167,10
C) DISAVANZO RESIDUO ATTESO (A-B)	336.096,37
D) DISAVANZO ACCERTATO CON IL RENDICONTO	334.689,38
E) QUOTA NON RIPIANATA DA PORRE A CARICO DEL NUOVO BILANCIO DI PREVISIONE (D-C SE (D) PEGGIORE DI (C))	

NOTA BENE: L'art. 1, c. 876, L. n. 160/2019 dispone che *“Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, applicato al bilancio nell'esercizio precedente e non ripianato a causa del mancato trasferimento di somme dovute da altri livelli di governo a seguito di sentenze della Corte costituzionale o di sentenze esecutive di altre giurisdizioni può essere ripianato nei tre esercizi successivi, in quote costanti, con altre risorse dell'ente ovvero, sempre nei medesimi tre esercizi, in quote determinate in ragione dell'esigibilità dei suddetti trasferimenti secondo il piano di erogazione delle somme comunicato formalmente dall'ente erogatore, anche mediante sottoscrizione di apposita intesa con l'ente beneficiario”*.

Il comma 876 interviene pertanto su una fattispecie specifica e limitata di disavanzo, permettendone un ripiano maggiormente flessibile.

La quota di disavanzo già applicata al bilancio precedente, non ripianata a causa del mancato trasferimento regionale o statale, a sua volta dovuto a sentenze della Corte costituzionale o di altre giurisdizioni, può essere riportata al triennio successivo, anche in base a un accordo circa la scansione temporale del trasferimento dovuto.

Si tratta di una situazione molto particolare che, peraltro, testimonia la necessità di un intervento più ampio e incisivo sulle cause di disavanzo degli enti in sofferenza finanziaria, al fine di contenere l'ampliamento dei casi di dissesto e predissesto.

1.3 – Risultato della gestione di competenza e risultato della gestione residui

Il risultato di amministrazione finale complessivo rappresenta la combinazione di due distinti risultati: uno riferito alla gestione di competenza e uno riferito alla gestione dei residui:

Gestione di competenza		
Fondo pluriennale vincolato di entrata	+	- €
Totale accertamenti di competenza	+	1.836.100,28
Totale impegni di competenza	-	1.784.543,44
Fondo pluriennale vincolato di spesa	-	
SALDO GESTIONE COMPETENZA	=	51.556,84

Gestione dei residui		
Maggiori residui attivi riaccertati	+	
Minori residui attivi riaccertati	-	37.740,03 €
Minori residui passivi riaccertati	+	31.045,02 €
Impegni confluiti nel FPV	-	36.328,18 €
SALDO GESTIONE RESIDUI	=	- 43.023,19 €

Riepilogo		
SALDO GESTIONE COMPETENZA	+	51.556,84 €
SALDO GESTIONE RESIDUI	+	- 43.023,19 €
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO	+	23.667,92 €
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO	+	
AVANZO (DISAVANZO) D'AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2023	=	32.201,57 €

L'andamento storico dei risultati di amministrazione conseguiti negli ultimi cinque anni è il seguente:

Descrizione	2019	2020	2021	2022	2023
Risultato di amministrazione	258.440,83	223.351,18	260.432,85	239.163,66	284.025,49
Gestione di competenza	-9770,62	292.073,82	58772,87	-32392,1	51.556,84
Gestione dei residui	100771,93	-100.523,27	-314162,11	-361440,84	-43.023,19

1.4 - Analisi della composizione del risultato di amministrazione

Tra gli allegati obbligatori al rendiconto di gestione sono previsti tre distinti prospetti che intendono analizzare rispettivamente:

- le quote di risultato di amministrazione accantonate (prospetto **A1**);
- le quote di risultato di amministrazione vincolate (prospetto **A2**);
- le quote di risultato di amministrazione destinate (prospetto **A3**);

Nei paragrafi che seguono sono riportate le voci più significative tra quelle indicate nei tre prospetti sopra indicati che sono regolarmente allegati allo schema di rendiconto.

1.4.1 - Quote accantonate (v. prospetto A1 allegato al rendiconto)

Nel bilancio di previsione dell'esercizio 2023, alla missione 20, sono stati effettuati i seguenti accantonamenti:

Miss./ Progr.	Cap.	Descrizione	Previsioni iniziali	Var +/-	Previsioni definitive
		Fondo crediti di dubbia esigibilità	44.192,94 €		44.192,94 €
		Fondo rischi contenzioso	20.000,00 €		20.000,00 €
		Fondo passività potenziali			0,00 €
		Fondo garanzia debiti commerciali	15.000,00 €		15.000,00 €
		Fondo indennità fine mandato del sindaco	2.321,10 €		2.321,10 €
		Altri accantonamenti			0,00 €

Al termine dell'esercizio le quote accantonate nel risultato di amministrazione ammontano complessivamente a €. 618.395,89 e sono così composte:

Cap. spesa	Descrizione	Risorse accantonate al 1/1	Utilizzo accantonamenti nell'esercizio	Accantonamenti stanziati nell'esercizio	Risorse accantonate presunte al 31/12
		a	b	c	d= a-b+c
	Fondo anticipazioni liquidità	292.926,97 €		5.063,16 €	297.990,13 €
	Fondo contenzioso	20.000,00 €			20.000,00 €
	Fondo crediti dubbia esigibilità	261.179,06 €		35.192,14 €	296.371,20 €
	Fondo indennità fine mandato del sindaco	2.321,10 €		2.032,44 €	4.353,54 €
	Fondo garanzia debiti commerciali				0,00 €
					0,00 €

Di seguito si analizzano le modalità di quantificazione delle quote accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023.

A) Fondo crediti di dubbia esigibilità

In sede di rendiconto, il FCDE è calcolato come media semplice del rapporto tra incassi in c/competenza e accertamenti in c/competenza del quinquennio precedente.

In ogni caso, è possibile fare slittare di un anno il quinquennio (cfr. FAQ Arconet n. 26 del 27 ottobre 2017).

**(incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X)
accertamenti esercizio X**

- Se il FCDE complessivo accantonato nel risultato di amministrazione esercizio precedente risulta inferiore all'importo considerato congruo, è necessario incrementare l'accantonamento.
- Se il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione esercizio precedente risulta superiore a quello considerato congruo, è possibile svincolare l'accantonamento eccedente.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 187, c. 1, TUEL e dall'art. 42, c. 1, D.Lgs. n. 118/2011, in caso di incapienza del risultato di amministrazione, la quota del FCDE non compresa nel risultato di amministrazione è iscritta come posta a sé stante della spesa nel bilancio di previsione.

NOTA BENE:

L'emergenza sanitaria causata dal COVID-19 ha provocato una forte contrazione delle entrate. Minori accertamenti, senz'altro, ma anche minori incassi, legati appunto al blocco delle attività previsti dai decreti emergenziali.

Per evitare che questa situazione penalizzi oltre misura le amministrazioni, l'art. 107-bis, D.L. n. 18/2020 ha introdotto una norma che consente di sterilizzare nel calcolo della media i dati del 2020, sostituendoli con quelli del 2019.

L'art. 107-bis, D.L. n. 18/2020 recita infatti:

"1. A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 2 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020".

L'ente **si è avvalso** della facoltà prevista dalla norma appena citata.

Nei prospetti allegati sono illustrate le modalità di calcolo della percentuale di accantonamento al FCDE secondo il metodo ordinario, che hanno dato il seguente esito:

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' – RENDICONTO 2023

Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati		377.437,45	43,73%	165.075,77
Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi		51.360,62	90,99%	46.738,16
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		117.762,03	67,97%	80.043,59
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti		9.761,72	46,23%	4.513,68
				-
				-
TOTALE FCDE AL 31/12/2023 SECONDO IL METODO ORDINARIO				296.371,20

Fissato in €. 296.371,20 l'ammontare del FCDE da accantonare nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2023 secondo il metodo ordinario, si presenta la seguente situazione:

ND	Descrizione	+/-	Importo
1	Quota accantonata a FCDE nel risultato di amministrazione al 1/1/2023	+	261.179,06
2	Quota stanziata nel bilancio di previsione 2023 (previsioni definitive)	+	44.192,44
3	Utilizzi per stralcio di crediti inesigibili	-	
4	Totale risorse disponibili al 31/12/2023 (1+2-3)		305.371,50
5	FCDE accantonato nel risultato di amministrazione 2023		296.371,20
6	Quota da reperire tra i fondi liberi (4-5, se negativo)*	-	9.000,30
7	Quota svincolata (5-4, se positivo)**	+	- 9.000,30

* La differenza deve essere reperita tra i fondi liberi del risultato di amministrazione al 31/12/2023. In caso di insufficienza si crea un disavanzo.

** Le somme eccedenti possono essere utilizzate a finanziamento del FCDE da accantonare nel bilancio di previsione dell'esercizio 2022 (art. 187, comma 2, ultimo periodo del TUEL).

NOTA BENE: L'art. 39-quater, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162¹ dispone, al fine di prevenire l'incremento del numero di enti locali in situazioni di precarietà finanziaria, che il ripiano del disavanzo finanziario degli enti locali eventualmente emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019, dovuto alla diversa modalità di calcolo dell'accantonamento al FCDE in sede di rendiconto negli esercizi finanziari 2018 e 2019, è consentito in un periodo massimo di 15 annualità, a decorrere dal 2021.

Il ripiano è consentito solo con riferimento alla parte dell'eventuale disavanzo pari alla differenza tra l'importo del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018 e l'importo del FCDE accantonato in sede di approvazione del rendiconto 2019, come riportato nel foglio di calcolo che segue.

B) Fondo rischi contenzioso

Il principio contabile applicato della contabilità finanziaria prevede che annualmente gli enti accantonino in bilancio un fondo rischi contenzioso sulla base del contenzioso sorto nell'esercizio precedente.

¹ D.L. 30 dicembre 2019, n. 162

Art. 39-quater - Disavanzo degli enti locali

1. Al fine di prevenire l'incremento del numero di enti locali in situazioni di precarietà finanziaria, l'eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019, determinato in misura non superiore alla differenza tra l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018, determinato con il metodo semplificato previsto dall'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2019 per il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, e l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2019, determinato nel rispetto dei principi contabili, può essere ripianato in non più di quindici annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, in quote annuali costanti.

2. Le modalità di recupero devono essere definite con deliberazione del consiglio dell'ente locale, acquisito il parere dell'organo di revisione, entro quarantacinque giorni dall'approvazione del rendiconto. La mancata adozione di tale deliberazione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione.

3. Ai fini del rientro possono essere utilizzati le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili accertati nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e da altre entrate in conto capitale. Nelle more dell'accertamento dei proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili il disavanzo deve comunque essere ripianato.

In occasione della prima applicazione dei principi contabili era inoltre necessario stanziare il fondo per tutto il contenzioso in essere, il cui importo, se di ammontare elevato, poteva essere spalmato sul bilancio dei tre esercizi.

Il contenzioso per il quale sussiste l'obbligo di accantonamento è quello per il quale vi è una "significativa probabilità di soccombenza".

Calcolo accantonamento al Fondo rischi per contenzioso in essere a 31/12/2023

Contenzioso/Sentenza non definitiva (estremi)	Rischio	Valore della causa	Spese di lite	Importo da accantonare a Fondo rischi
Costituzione in giudizio a seguito di atto di citazione	Possibile	€ 3.666,31		1.000,00
Costituzione in giudizio a seguito di atto di citazione	Possibile	€ 62.666,66		10.000,00
Costituzione in giudizio a seguito di atto di citazione	Possibile	€ 217.460,69		9.000,00
				-
				-
				-
				-
				-
				-

Totale Fondo rischi contenzioso al 31/12/2023 20.000,00

Nel risultato di amministrazione al 31/12/2023 il fondo rischi contenzioso risulta così quantificato:

ND	Descrizione	+/-	Importo
1	Quota accantonata a Fondo rischi contenzioso nel risultato di amministrazione al 1° gennaio 2023	+	20.000,00
2	Quota stanziata nel bilancio di previsione 2023	+	-
3	Utilizzi	-	
4	Altre variazioni:	+/-	
5	Fondo rischi contenzioso al 31/12/2023	-	20.000,00

C) Fondo passività potenziali

Al 31 dicembre 2023 si registrano le seguenti passività potenziali:

Passività potenziale	Cap. di bilancio	Importo	Importo da accantonare a Fondo
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-

Totale fondo passività potenziali al 31/12/2023 -

Nel risultato di amministrazione al 31/12/2023 il fondo per passività potenziali risulta così quantificato:

Descrizione	+/-	Importo
Quota accantonata a Fondo passività potenziali nel risultato di amministrazione al 1° gennaio 2023	+	20.000,00
Quota stanziata nel bilancio di previsione 2023	+	
Utilizzi	-	
Altre variazioni:	+/-	
Fondo passività potenziali al 31/12/2023	-	20.000,00

D) Fondo garanzia debiti commerciali

Il Fondo di garanzia debiti commerciali rappresenta un accantonamento obbligatorio, in presenza delle condizioni previste dalla legge.

L’obbligo dell’iscrizione in bilancio del fondo scatta nei casi in cui sussista anche solo una delle due condizioni previste dall’art. 1, c. 859, L. n. 145/2018:

- a) mancata riduzione del 10% dello *stock* dei debiti commerciali scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente rispetto a quello del secondo esercizio precedente;
- b) mancato rispetto dei tempi di pagamento, se l'indicatore annuale dei tempi di pagamento dell'esercizio precedente risulti superiore al termine di 30 (o 60) giorni previsto dall'art. 4, D.Lgs. n. 231/2002.

Sussistendo le condizioni previste dal ricordato comma 859, va determinato l'importo da accantonare e quantificare in rapporto agli stanziamenti riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio, al netto degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione; in particolare:

- a) in caso di mancata riduzione di almeno il 10% dello stock di debito commerciale scaduto: la percentuale da applicare è fissa, ed è stabilita nella misura del 5% (l'accantonamento non è dovuto se il debito commerciale residuo scaduto rilevato alla fine dell'anno precedente non supera il 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio);
- b) qualora l'indicatore annuale dei tempi di pagamento indichi il superamento dei trenta giorni, la percentuale da applicare è diversificata in funzione della gravità del ritardo.

Qualora l'ente non rispetti una delle due condizioni sopra ricordate, dovrà accantonare l'importo correlato alla condizione non rispettata.

Se invece non rispetta entrambe le condizioni, l'importo da accantonare sarà determinato dalla somma del 5% conseguente alla mancata riduzione dello stock di debito e dell'ulteriore percentuale ragguagliata alla misura del ritardo riscontrato.

Soltanto se entrambi i parametri risultano rispettati, l'ente non è tenuto a procedere all'accantonamento.

Poiché il Fondo di garanzia debiti commerciali non è impegnabile, il relativo stanziamento assestato (previsione definitiva) alla chiusura dell'esercizio costituisce una economia di bilancio e conseguentemente confluisce in avanzo accantonato.

In tale occasione possono presentarsi due situazioni diverse:

- a) se per il nuovo esercizio l'ente non rispetta, con riferimento all'esercizio precedente, una o ambedue le condizioni previste dal comma 859 della legge 154/2018 (riduzione del 10% dello stock di debito e rispetto dei tempi di pagamento), il Fondo accantonato in bilancio confluirà nella quota accantonata dell'avanzo: tale accantonamento però non potrà essere utilizzato per finanziare il nuovo accantonamento che l'ente dovrà iscrivere nel nuovo bilancio di previsione, e resterà "congelato" finché l'ente non dimostrerà di rispettare le due condizioni ricordate;
- b) se invece i due parametri risultano ambedue rispettati, l'importo accantonato in bilancio è liberato dal vincolo e costituisce una economia di spesa: tale importo verrà indicato nella colonna (e) dell'allegato a/1, ove la successiva colonna (f) esporrà il valore "zero", così concorrendo alla formazione del risultato contabile di amministrazione (in pratica contribuirà ad incrementare la quota libera dell'avanzo o, per gli enti in disavanzo, a ridurre la quota del disavanzo da ripianare).

Per il 2023, poiché l'ente non ha rispettato nessuna delle due condizioni, ha dovuto accantonare la somma di € 15.000,00

In considerazione dei dati al 31 dicembre 2023:

l'economia prodotta a fine esercizio rimane congelata nella quota di avanzo accantonato sino a che non sarà dimostrato il rispetto di entrambe le condizioni.

L'ente con delibera di giunta n. 15 del 24.02.2024 ha dimostrato che non è tenuto ad accantonare per l'esercizio 2024 alcuna somma a titolo di Fondo di garanzia debiti commerciali, in quanto l'ente rispetta il parametro 1, ovvero la riduzione del 10% dello stock di debito.

1.4.2 - Quote vincolate (v. prospetto A2 allegato al rendiconto)

Le quote vincolate nel risultato di amministrazione 2023 ammontano complessivamente a €. 0,00 e sono così composte:

Riepilogo complessivo

--

A) Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili:

--

B) Vincoli derivanti da trasferimenti:

--

C) Vincoli derivanti da mutui:**D) Vincoli formalmente attribuiti dall'ente:****E) Altri vincoli (specificare:):**

1.4.3 - Quote destinate (v. prospetto A3 allegato al rendiconto)

Le quote destinate del risultato di amministrazione 2023 ammontano complessivamente a €., così determinate:

--

Sezione 2 – LA GESTIONE DI COMPETENZA

2.1 – Il risultato della gestione di competenza

La gestione di competenza rileva un *avanzo* di € 50.545,06 così determinato:

Quadro riassuntivo della gestione di competenza

		2023
Accertamenti di competenza	+	1.836.100,28 €
Impegni di competenza	-	1.784.543,44 €
Quota utilizzata di FPV applicata al bilancio	+	
Impegni confluiti nel FPV	-	
Disavanzo di amministrazione applicato	-	20.361,17 €
Avanzo di amministrazione applicato	+	23.667,92 €
		54.863,59 €

2.2 - Verifica degli equilibri di bilancio

		2021	2022	2023 Previsioni	2023 Rendiconto
Fondo Pluriennale vincolato per spesa corrente	+				
Entrate titolo I	+	494.742,97 €	240.174,32 €	275.812,74 €	266.923,48 €
Entrate titolo II	+	268.024,12 €	600.580,83 €	574.454,31 €	530.604,65 €
Entrate titolo III	+	237.273,41 €	245.036,56 €	241.959,40 €	248.745,03 €
Totale titoli I, II, III (A)		1.000.040,50 €	1.085.791,71 €	1.092.226,45 €	1.046.273,16 €
Disavanzo di amministrazione	-	17.300,66 €	20.361,17 €	20.361,17 €	20.361,17 €
Spese titolo I (B)	-	888.065,61 €	1.056.660,57 €	1.036.179,60 €	940.097,41 €
Impegni confluiti nel FPV (B1)	-				
Rimborso prestiti (C) Titolo IV	-	64.581,92 €	66.923,24 €	70.353,60 €	39.498,91 €
Differenza di parte corrente (D=A-B-B1-C)		30.092,31 €	-58.153,27 €	-34.667,92 €	46.315,67 €
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa corrente (+) / Copertura disavanzo (-) (E)	+	0,00 €	80.332,23 €	23.667,92 €	23.667,92 €
Entrate diverse destinate a spese correnti (F) di cui:	+	11.379,90 €	5.400,00 €	11.000,00 €	15.120,00 €
Contributo per permessi di costruire	+		5.400,00 €		
Plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali	+				
Altre entrate (specificare:.....)	+				
Entrate correnti destinate a spese di investimento (G) di cui:	-				
Proventi da sanzioni per violazioni al codice della strada	-				
Altre entrate (.....)	-				
Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale (H)	+				
Saldo di parte corrente al netto delle variazioni (D+E+F-G+H)		41.472,21 €	27.578,96 €	0,00 €	54.863,59 €

Equilibrio di parte capitale					
Fondo Pluriennale vincolato per spesa di investimento	+				
Entrate titolo IV	+	386.257,71 €	1.840.140,82 €	4.426.354,78 €	526.575,10 €
Entrate titolo V	+				
Entrate titolo VI	+				
Totale titoli IV,V, VI (M)		386.257,71 €	1.840.140,82 €	4.426.354,78 €	526.575,10 €
Spese titolo II (N)	-	374.877,81 €	1.834.740,82 €	4.415.354,78 €	505.366,92 €
Impegni confluiti nel FPV (O)	-				
Spese titolo III (P)	-				
Impegni confluiti nel FPV (Q)	-				36.328,18 €
Differenza di parte capitale (R=M-N-Q-P-Q)		11.379,90 €	5.400,00 €	11.000,00 €	-15.120,00 €
Entrate del Titolo IV destinate a spese correnti (F)	-	11.379,90 €	5.400,00 €	11.000,00 €	
Entrate correnti destinate a spese di investimento (G)	+				15.120,00 €
Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale se proprie del Titolo IV, V, VI (H)	-				
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in conto capitale [eventuale] (S)	+				
Saldo di parte capitale al netto delle variazioni(R+S-F+G-H)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	-0,00 €

2.3 - Applicazione e utilizzo dell'avanzo 2022 al bilancio dell'esercizio 2023

Il rendiconto dell'esercizio 2022 si era chiuso con un avanzo di amministrazione di €. 239.163,66

Con la deliberazione di approvazione del bilancio e con successive variazioni al bilancio di previsione sono state applicate quote di avanzo 2023 per €. 23.348,94 così destinate:

Applicazioni	ACCANTONATO	VINCOLATO	DESTINATO	LIBERO	TOTALE
FAL	23.348,94				23.348,94
					-
					-
					-
					-
TOTALE AVANZO APPLICATO					23.348,94
AVANZO 2022					
RESIDUO					23.348,94
TOTALE AVANZO DISPONIBILE					

Distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, di seguito si fornisce il dettaglio delle destinazioni e degli effettivi utilizzi:

CO/CA	Art.	Descrizione	Quota applicata	Quota utilizzata	Economia (confluita nel nuovo risultato di amm.ne)
CO		FAL	23.348,94	23.348,94	
TOTALI					0

2.4 - Confronto tra previsioni iniziali, definitive e rendiconto

Dall'analisi delle previsioni iniziali di bilancio, delle previsioni definitivamente assestate e degli accertamenti/impegni assunti, si ricava il seguente raffronto:

Entrate		Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Diff. %	Accertamenti	Diff. %
Titolo I	Entrate tributarie	275.812,74 €	292.639,74 €	6,10%	266.923,48 €	-8,79%
Titolo II	Trasferimenti	574.454,31 €	662.581,01 €	15,34%	530.604,65 €	-19,92%
Titolo III	Entrate extratributarie	241.959,40 €	271.759,40 €	12,32%	248.745,03 €	-8,47%
Titolo IV	Entrate da transf. c/capitale	4.426.354,78 €	4.804.260,10 €	8,54%	423.131,51 €	-91,19%
Titolo V	Entrate da riduzione di attività finanziarie		0,00 €	100,00%	0,00 €	100,00%
Titolo VI	Assunzioni di mutui e prestiti	103.443,59 €	103.443,59 €	100,00%	103.443,59 €	100,00%
Titolo VII	Anticipazioni da istituto tesoriere	250.010,12 €	250.010,12 €	0,00%		-100,00%
Titolo IX	Entrate per conto terzi e partite di giro	481.500,00 €	2.481.500,00 €	415,37%	263.252,02 €	-89,39%
Avanzo di amministrazione applicato				=		%
Totale		6.353.534,94 €	8.866.193,96 €	40%	1.836.100,28 €	-79,29%

Spese		Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Diff. %	Impegni	Diff. %
Titolo I	Spese correnti	1.036.179,60 €	1.180.933,30 €	13,97%	940.097,41 €	-20,39%
Titolo II	Spese in conto capitale	4.415.354,78 €	4.813.260,10 €	9,01%	505.366,92 €	-89,50%
Titolo III	Spese per incremento di attività finanziarie			#DIV/0!		#DIV/0!
Titolo IV	Rimborso di prestiti	70.353,60 €	40.353,60 €	-42,64%	39.498,91 €	-2,12%
Titolo V	Chiusura di anticipazioni da istituto tesoriere	250.010,12 €	250.010,12 €	0,00%		-100,00%
Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro	481.500,00 €	2.481.500,00 €	415,37%	263.252,02 €	-89,39%
Totale		6.253.398,10 €	8.766.057,12 €	40,18%	1.748.215,26 €	-80,06%

La tabella sopra riportata evidenzia:

- in primo luogo, il grado di attendibilità e di definizione delle previsioni iniziali rispetto alle previsioni definitive risultanti dal bilancio assestate. La variazione intervenuta, pari al 40 %, denota una buona capacità di programmazione dell'attività dell'ente;
- in secondo luogo, il grado di realizzazione delle previsioni di bilancio, ovvero delle entrate accertate e spese impegnate alla fine dell'esercizio rispetto alle previsioni definitive. La variazione intervenuta, pari al - 79,00 %, mette in luce una bassa capacità di portare a compimento gli obiettivi di gestione posti in fase di programmazione.

2.5 - Entrate e spese non ricorrenti

L'art. 25, c. 1, lett. b), L. 31 dicembre 2009, n. 196 distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, secondo che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi.

Si ritiene che possa essere definita "a regime" un'entrata che si presenta con continuità in almeno cinque esercizi, per importi costanti nel tempo.

In ogni caso, in considerazione della loro natura sono da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti: i contributi per la sanatoria di abusi edilizi e sanzioni; i condoni; le entrate derivanti dall'attività straordinaria diretta al recupero evasione tributaria; le entrate per eventi calamitosi; le plusvalenze da alienazione; le accensioni di prestiti;

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione. Le altre entrate sono da considerarsi ricorrenti.

Al risultato di gestione 2023 hanno contribuito le seguenti entrate correnti e spese correnti di carattere eccezionale e non ripetitivo.

ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI	
Entrate non ricorrenti	
Tipologia	Accertamenti
Entrate da titoli abitativi edilizi	
Entrate per sanatoria abusi edilizi e sanzioni	
Recupero evasione tributaria	68.827,00 €
Entrate per eventi calamitosi	
Canoni concessori pluriennali	
Sanzioni per violazioni al codice della strada	
Altre (da specificare)	
Totale entrate	68.827,00 €
Spese non ricorrenti	
Tipologia	Impegni
Consultazioni elettorali o referendarie locali	
Ripiano disavanzi aziende riferiti ad anni pregressi	
Oneri straordinari della gestione corrente	
Spese per eventi calamitosi	
Sentenze esecutive ed atti equiparati	
Altre (da specificare)	
Totale spese	- €
Sbilancio entrate meno spese non ricorrenti	68.827,00 €

Sezione 3 – LE ENTRATE

3.1 – Quadro generale delle entrate accertate

La seguente tabella riporta gli accertamenti di competenza delle entrate registrati negli ultimi quattro anni e ne evidenzia la composizione per titoli:

Descrizione	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Titolo I – Entrate tributarie	478.335,61 €	494.742,97 €	240.174,32 €	266.923,48 €
Titolo II – Trasferimenti correnti	226.243,72 €	268.024,12 €	600.580,83 €	530.604,65 €
Titolo III – Entrate extratributarie	214.235,67 €	237.273,41 €	245.036,56 €	248.745,03 €
ENTRATE CORRENTI	918.815,00 €	1.000.040,50 €	1.085.791,71 €	1.046.273,16 €
Titolo IV – Entrate in conto capitale	1.128.453,83 €	386.257,71 €	1.840.140,82 €	423.131,51 €
Titolo V – Riduzione attività finanz.				
Titolo VI – Accensione mutui	57.524,97 €			103.443,59 €
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.185.978,80 €	386.257,71 €	1.840.140,82 €	526.575,10 €
Titolo VII – Anticipazioni di tesoreria				
Titolo IX – Servizi conto terzi	149.072,92 €	168.959,21 €	197.020,76 €	263.252,02 €
Avanzo di amministrazione			103.681,17 €	23.667,92 €
Totale entrate	2.253.866,72 €	1.555.257,42 €	3.226.634,46 €	1.859.768,20 €

Relativamente alle entrate correnti, riconducendo le entrate tributarie e le entrate extra-tributarie all'unico comune denominatore delle entrate proprie, da contrapporre alle entrate derivate, si ottiene la seguente tabella, ancora più significativa del percorso progressivo intrapreso dal legislatore verso il federalismo fiscale e l'autonomia finanziaria dei comuni:

Autonomia finanziaria

	Anno 2020	%	Anno 2021	%	Anno 2022	%	Anno 2023	%
ENTRATE PROPRIE (Titolo I+III)	692.571,28	75%	732.016,38	73%	485.210,88	45%	515.668,51	49%
ENTRATE DERIVATE (Titolo II)	226.243,72	25%	268.024,12	27%	600.580,83	55%	530.604,65	51%
ENTRATE CORRENTI	918.815,00	100%	1.000.040,50	100%	1.085.791,71	100%	1.046.273,16	100%

3.2 - Le entrate tributarie

La gestione delle entrate tributarie rileva il seguente andamento:

Descrizione	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Accertamenti	Var. % Prev. Def./Acc
Imposte, tasse e proventi assimilati				
Imposta Municipale Propria (IMU)	98.161,81	98.161,81	62.247,46	-0,365868865
ICI/IMU recupero evasione	35.000,00	47.700,00	47.700,00	0
Addizionale ENEL				#DIV/0!
Addizionale IRPEF	14.887,93	14.887,93	16.887,02	0,134275887
Imposta sulla pubblicità				#DIV/0!
Imposta di soggiorno				#DIV/0!
Imposta di scopo				#DIV/0!
TARI	110.662,00	110.662,00	118.962,00	0,075003163
TARSU/TARI recupero evasione	12.000,00	16.127,00	16.127,00	0
Altri tributi				#DIV/0!
Totale imposte, tasse e prov. assimil.	270.711,74	287.538,74	261.923,48	-0,089084553
Fondi perequativi				
Fondo di solidarietà comunale	252.841,00	252.597,79	254.805,69	0,008740773
Totale fondi perequativi	252.841,00	252.597,79	254.805,69	0,008740773
Totale entrate Titolo I				
	523.552,74	540.136,53	516.729,17	-0,043336006

Entrate per recupero evasione tributaria

	Accertamenti di competenza	Riscossioni di competenza	% riscossioni su accertamenti	Somma a residuo	FCDE accantonato a competenza 2022
Recupero evasione ICI/IMU	47.700,00	29.900,71	62,68%	71.799,29	63.901,36
Recupero evasione TARSU/TIA/TASI	16.127,00	6.682,48	41,44%	25.823,52	22.982,93
Recupero evasione altri tributi					
TOTALE	63.827,00	36.583,19	1,04	97.622,81	86.884,29

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per recupero evasione è stata la seguente:

	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2022	80.379,00	
Residui riscossi nel 2022	36.583,19	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	10.000,00	
Residui al 31/12/2022	97.622,81	121,45%
Residui della competenza	63.827,00	
Residui totali	161.449,81	
FCDE al 31/12/2022	261.179,06	161,77%

IMU

Il gettito 2023 è stato pari a €. 62.247,46.

Di seguito si riporta il riepilogo delle aliquote IMU che hanno generato il gettito:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	zero
Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale	8,5
Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata	zero
Terreni agricoli	zero
Aree fabbricabili	8,5
Abitazioni tenute a disposizione	8,5
Altri immobili	8,5
Fabbricati rurali ad uso strumentale	zero
Fabbricati ad uso merce	zero

TARSU-TIA-TARI

Movimentazione delle somme rimaste a residuo per TARSU-TIA-TARI		
	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2023	168.140,00	
Residui riscossi nel 2023	144.116,20	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	5.627,78	
Residui al 31/12/2022	18.396,02	10,94%
Residui della competenza	54.260,98	
Residui totali	72.657,00	
FCDE al 31/12/2022	0	#DIV/0!

3.4 - Le entrate extra-tributarie

La gestione relativa alle entrate extra-tributarie ha registrato il seguente andamento:

Descrizione	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Totale accertamenti	Var. % Prev. Def./Acc
Tip. 30100 - Vendita beni e servizi e proventi gestione beni	123.757,40			
	91.257,40	98.757,40	78.851,40	-0,201564642
				#DIV/0!
Totale Tip. 30100	91.257,40	98.757,40	78.851,40	-0,201564642
Tip. 30200 Proventi attività repressione e controllo illeciti				
	202,00	202,00	-	-1
				#DIV/0!
Totale Tip. 30200	202,00	202,00	-	-1
Tip. 30300 Interessi attivi				
				#DIV/0!
				#DIV/0!
Totale Tip. 30300	-	-	-	#DIV/0!
Tip. 30400 Altre entrate da redditi di capitale	500,00			
	500,00	500,00	0,23	-0,99954
				#DIV/0!
Totale Tip. 30400	500,00	500,00	0,23	-0,99954
Tip. 30500 Rimborsi e altre entrate correnti				
	150.000,00	172.300,00	169.893,63	-0,013966164
				#DIV/0!
Totale Tip. 30500	150.000,00	172.300,00	169.893,63	-0,013966164
Totale entrate extratributarie	241.959,40	271.759,40	248.745,26	-8%

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada (artt. 142 e 208 D.Lgs. 285/92)

L'art. 208, D.Lgs. n. 285/1992, stabilisce:

- al comma 1 che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal citato D. Lgs. sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni;

- al comma 4 che una quota pari al 50% dei proventi spettanti ai Comuni è destinata:

a) in misura non inferiore a un quarto della quota citata, cioè non inferiore al 12,5% del totale, ad interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;

b) in misura non inferiore a un quarto della quota citata, cioè non inferiore al 12,5% del totale, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;

c) ad altre finalità, in misura non superiore al 25% del totale, connesse a miglioramento della sicurezza stradale.

- al comma 5 che i Comuni (indipendentemente dalla popolazione ivi residente) determinano annualmente, in via previsionale, con delibera della Giunta, le quote da destinare alle predette finalità, ferma restando la facoltà del Comune di destinare, in tutto o in parte, la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4;

- al comma 5-bis che la quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie citata nella lettera c del comma 4 (che non può essere superiore al 25% del totale) può essere anche destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana ed alla sicurezza stradale.

Occorre attestare che i proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'art. 4, D.L. n. 121/2002 sono attribuiti, in misura pari al 50% ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'art. 39, D.P.R. n. 381/1974 e all'ente da cui dipende l'organo accertatore. La disposizione non si applica alle strade in concessione.

Le somme accertate negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada

	2021	2022	2023
Accertamento	-	202,00	
Riscossione	-	202,00	
% di riscossione	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!
FCDE			
* di cui accantonamento al FCDE			

3.5 - Le entrate in conto capitale

La gestione relativa alle entrate del titolo IV evidenzia il seguente andamento:

Descrizione	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Totale accertamenti	Var. % Prev.Def./Acc
Tributi in conto capitale				#DIV/0!
Contributi agli investimenti	4.415.354,78	4.753.171,26	377.042,67	-0,920675555
Altri trasferimenti in conto capitale				#DIV/0!
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	6.000,00	46.088,84	46.088,84	0
Altre entrate in conto capitale	5.000,00	5.000,00	-	-1
Totale entrate in conto capitale	4.426.354,78	4.804.260,10	423.131,51	-91%

Contributi per permessi di costruire

La legge n. 232/2016 (art. 1, comma 460) prevede, già dal 1° gennaio 2018, che le entrate da titoli abitativi e relative sanzioni siano destinate esclusivamente e senza vincoli temporali a:

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione;
- interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;
- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;
- spese di progettazione.

Gli accertamenti negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:

Contributi permessi a costruire e relative sanzioni	2021	2022	2023
Accertamento		5.400,00	
Riscossione		5.400,00	

Sezione 4 – LA GESTIONE DI CASSA

4.1 - Fondo di cassa

Il fondo di cassa al 31/12/2023 è così determinato:

Fondo di cassa netto al 31 dicembre 2023 (da conto del Tesoriere)	122.428,15
Fondo di cassa netto al 31 dicembre 2023 (da scritture contabili)	122.428,15

Il fondo di cassa vincolato è così determinato:

Fondo di cassa al 31 dicembre 2022	122.428,15
Di cui: quota vincolata del fondo di cassa al 31/12/2022 (a)	107.965,31
Quota vincolata utilizzata per spese correnti non reintegrata al 31/12/2022 (b)	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2022 (a) + (b)	107.965,31

ANTICIPAZIONE DI TESORERIA E UTILIZZO CASSA VINCOLATA			
	2021	2022	2023
Importo dell'anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell'art.222 del TUEL	382.839,58	382.839,58	382.839,58
Importo delle entrate vincolate utilizzate in termini di cassa per spese correnti ai sensi dell'art.195 co.2 del TUEL			
Giorni di utilizzo dell'anticipazione	0	0	0
Utilizzo medio dell'anticipazione	0,00	0,00	0,00
Utilizzo massimo dell'anticipazione	0,00	0,00	0,00
Entità anticipazione complessivamente corrisposta	0,00	0,00	0,00
Entità anticipazione non restituita al 31/12	0,00	0,00	0,00
spese impegnate per interessi passivi sull'anticipazione	0,00	0,00	

L'ente *non ha* utilizzato in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione.
(in caso affermativo specificare se al 31 dicembre i fondi vincolati sono stati completamente reintegrati).

L'ente nel corso del 2022 *non ha usufruito* dell'anticipazione di liquidità concessa dalla Cassa Depositi e Prestiti spa, ai sensi del D.L. n. 35/2013 e successive integrazioni e modificazioni.

Sezione 5 – LE SPESE

La seguente tabella riporta gli impegni di competenza delle spese registrati negli ultimi quattro anni e ne evidenzia la composizione per titoli:

Descrizione		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Titolo I	Spese correnti	778.050,01	888.065,61	1.056.660,57	940.097,41
Titolo II	Spese in c/capitale	997.145,00	374.877,81	1.834.740,82	505.366,92
Titolo III	Spese incremento attività finanziarie				
Titolo IV	Spese per rimborso prestiti	57.524,97	64.581,92	66.923,24	39.498,91
Titolo V	Chiusura di anticipazioni tesoriere				
Titolo VII	Spese per c/terzi e partite di giro	149.072,92	168.959,21	197.020,76	263.252,02
TOTALE		1.981.792,90	1.496.484,55	3.155.345,39	1.748.215,26
<i>Disavanzo di amministrazione</i>		27.751,69	17.300,66	20.361,17	20.361,17
TOTALE SPESE		2.009.544,59	1.513.785,21	3.175.706,56	1.768.576,43

5.1 - Le spese correnti

Le spese correnti sono rappresentate dal titolo I e comprendono tutte le spese di funzionamento dell'ente, ovvero quelle spese necessarie alla gestione ordinaria dei servizi, del patrimonio, ecc.

La gestione delle spese correnti degli ultimi quattro anni, distinte per categorie economiche, riporta il seguente andamento:

MACROAGGREGATO		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
101	Redditi da lavoro dipendente	297.475,57	297.004,67	334.613,06	328.708,62
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	12.368,38	20.139,88	23.772,94	22.571,52
103	Acquisto di beni e servizi	380.829,17	446.365,44	510.223,40	421.359,67
104	Trasferimenti correnti		27.499,22	71.317,36	64.459,81
107	Interessi passivi	87.376,89	91.356,40	89.459,47	87.497,79
108	Altre spese per redditi da capitale				
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate				
110	Altre spese correnti			5.700,00	15.500,00
TOTALE		778.050,01	882.365,61	1.035.086,23	940.097,41

Interessante è anche il trend storico dei seguenti indicatori:

- ❖ la **rigidità della spesa corrente**, che mette in evidenza quanta parte delle entrate correnti viene destinata al pagamento di spese rigide, cioè le spese destinate al pagamento del personale e delle quote di ammortamento dei mutui;
- ❖ la **velocità di gestione delle spese correnti**, che indica la capacità dell'ente di gestire in modo efficace e rapido le proprie spese.

5.1.1 - Riepilogo spese correnti per missioni e macro-aggregati

Il riepilogo complessivo degli impegni di spesa corrente suddiviso per missioni e macro-aggregati è il seguente:

Missioni	Interventi									Incidenza %
	Redditi lav. Dipendente	Imposte e tasse	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi capitale	Rimborsi e poste correttive	Altre spese correnti	Totale	
01-Servizi istituzionali, generali e di gestione	256.638,64	17.770,32	97.627,67		4.419,93			15.500,00	391.956,56	42%
02-Giustizia									-	0%
03-Ordine pubblico e sicurezza	72.069,98	4.801,20	2.200,96						79.072,14	8%
04-Istruzione e diritto allo studio			22.512,40	2.746,89					25.259,29	3%
05-Tutela e valorizzazione beni e attività culturali			18.914,34						18.914,34	2%
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero									-	0%
07-Turismo									-	0%
08-Aspetto del territorio ed edilizia abitativa			8.068,10						8.068,10	1%
09-Sviluppo sostenibile e tutela territorio e ambiente			120.778,87	18.349,61					139.128,48	15%
10-Trasporti e diritto alla mobilità			131.196,36		83.077,86				214.274,22	23%
11-Soccorso civile									-	0%
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			3.069,65						3.069,65	0%
13-Tutela della salute									-	0%
14-Sviluppo economico e competitività				43.363,31					43.363,31	5%
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale									-	0%
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									-	0%
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche			16.991,32						16.991,32	2%
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali									-	0%
19-Relazioni internazionali									-	0%
20-Fondi e accantonamenti									-	0%
50-Debito pubblico									-	0%
60-Anticipazioni finanziarie									-	0%
99-Servizi per conto terzi									-	0%
TOTALI	328.708,62	22.571,52	421.359,67	64.459,81	87.497,79	-	-	15.500,00	940.097,41	
Incidenza %	35%	2%	45%	7%	9%	0%	0%	2%		

5.1.2 - La spesa del personale

Il Piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2023-2025 è stato approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 51 in data 08/07/2023.

Andamento occupazionale

Nel corso dell'esercizio 2023 si sono registrate le seguenti variazioni nella dotazione del personale in servizio:

DIPENDENTI IN SERVIZIO AL 01/01/2023	n. 12
Assunzioni	n. 1
Cessazioni	n. 2
DIPENDENTI IN SERVIZIO AL 31/12/2023	n. 11

In dipendenti in servizio al **31 dicembre 2023** risultano così suddivisi nelle diverse aree di attività/settori/servizi comunali:

Area - Settore - Servizio	A	B	B3	C	D	Dirig.
Settore Tecnico	3	1			2	
Settore Amministrativo Finanziario		2			1	
Polizia Municipale				2		
Segretario Comunale						1

La gestione del personale negli ultimi quattro anni ha subito il seguente andamento:

	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Numero dipendenti	11	11	13	12
Spesa del personale	297.475,57	297.004,67	334.613,06	328.708,62
Costo medio per dipendente	27.043,23	27.000,42	25.739,47	27.392,39
Numero abitanti	771	765	753	793
Numero abitanti per dipendente	0,01	0,01	0,02	0,02
Costo del personale pro-capite	385,83	388,24	444,37	414,51

In relazione ai **limiti di spesa del personale a tempo indeterminato** previsti dalla normativa vigente, si dà atto che questo ente ha verificato, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, la possibilità di incrementare nel 2023 la spesa per assunzioni a tempo indeterminato e da tale verifica, come si desume dal prospetto riepilogativo allegato alla presente relazione, si rileva che:

l'ente ha un rapporto spese di personale / entrate correnti nette inferiore o uguale la soglia "virtuosa";

In relazione ai limiti di **spesa del personale a tempo determinato** previsti dall'art. 9, c. 28, D.L. n. 78/2010, si dà atto che questo ente:
ha rispettato

5.1.3 – Rispetto dei limiti di legge di specifiche voci di spesa

Per effetto dell'art. 57, D.L. n. 124/2019, sono abrogate alcune delle norme che disponevano limiti rigorosi per talune tipologie di spesa corrente.

In particolare, le disposizioni di cui si prevede la disapplicazione sono le seguenti:

- art. 27, c. 1, D.L. n. 112/2008 (cd. "taglia-carta"), che imponeva alle PA una diminuzione della spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente o inviata ad altre amministrazioni;
- art. 6, D.L. n. 78/2010, che introduceva alcune norme di riduzione dei costi degli apparati amministrativi, limitatamente ai seguenti commi:
 - comma 7, che prevede la riduzione della spesa annua per studi e incarichi di consulenza, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni;
 - comma 8, che prevede la riduzione delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza;
 - comma 9, che prevede la riduzione delle spese per sponsorizzazioni;
 - comma 12, che prevede la riduzione delle spese per missioni;
 - comma 13 che prevede la riduzione delle spese per attività di formazione;
- art. 5, c. 2, D.L. n. 95/2012, che prevede la riduzione delle spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi.
- art. 24, D.L. n. 66/2014, che prevede specifici obblighi per la riduzione, anche attraverso il recesso contrattuale, delle spese per locazione e manutenzione di immobili.

5.2 - Le spese in conto capitale: gli investimenti

Per quanto riguarda le spese in conto capitale dell'esercizio di riferimento si rilevano le seguenti variazioni tra previsioni definitive e impegni assunti:

<i>Missioni</i>	<i>Previsioni iniziali</i>	<i>Previsioni definitive</i>	<i>Economie</i>	<i>Totale impegni</i>	<i>Var. % prev./imp.</i>
01-Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.132.147,00	2.320.218,00		21.000,00	0,9909491
02-Giustizia					#DIV/0!
03-Ordine pubblico e sicurezza	200.000,00	200.000,00			1
04-Istruzione e diritto allo studio					#DIV/0!
05-Tutela e valorizzazione beni e attività culturali					#DIV/0!
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero					#DIV/0!
07-Turismo					#DIV/0!
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.119.990,00	1.139.990,00		154.120,00	0,8648058
09-Sviluppo sostenibile e tutela territorio e ambiente	878.217,78	878.217,78		234.845,52	0,7325885
10-Trasporti e diritto alla mobilità	85.000,00	185.000,00		5.567,08	0,9699077
11-Soccorso civile					#DIV/0!
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					#DIV/0!
13-Tutela della salute					#DIV/0!
14-Sviluppo economico e competitività					#DIV/0!
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale					#DIV/0!
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					#DIV/0!
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche	-	89.834,32		89.834,32	0
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					#DIV/0!
19-Relazioni internazionali					#DIV/0!
20-Fondi e accantonamenti					#DIV/0!
50-Debito pubblico					#DIV/0!
60-Anticipazioni finanziarie					#DIV/0!
99-Servizi per conto terzi					#DIV/0!
TOTALE	4.415.354,78	4.813.260,10	-	505.366,92	90%

e sono stati finanziati con

ND	Fonti di finanziamento	2023	
		IMPORTO	INCIDENZA %
1	Entrate correnti destinate ad investimenti	15.120,00	3%
2	Avanzi di bilancio		0%
3	Alienazioni di beni e diritti patrimoniali		0%
4	Riscossioni di crediti		0%
5	Proventi concessioni edilizie		0%
6	Proventi concessioni cimiteriali		0%
7	Trasferimenti in conto capitale	526.575,10	97%
8	Avanzo di amministrazione		0%
9	Fondo pluriennale vincolato		#DIV/0!
TOTALE MEZZI PROPRI		541.695,10	100%
9	Mutui passivi		#DIV/0!
10	Prestiti obbligazionari		#DIV/0!
11	Altre forme di indebitamento		#DIV/0!
TOTALE INDEBITAMENTO		-	#DIV/0!
TOTALE		541.695,10	

Dall'analisi del prospetto sopra riportato si evidenzia una *buona* capacità dell'ente di autofinanziare gli investimenti senza dover ricorrere all'indebitamento esterno.

Sezione 6 – LA GESTIONE DEI RESIDUI

L’elenco dei residui attivi e passivi alla data del **31 dicembre 2023** da iscrivere nel conto del bilancio è stato approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 25 in data 09/04/2024.

La gestione dei residui si è chiusa con un avanzo/disavanzo di € 11.122,91 così determinato:

Gestione dei residui		
Maggiori residui attivi riaccertati	+	
Minori residui attivi riaccertati	-	37.740,03
Minori residui passivi riaccertati	+	31.045,02
Impegni confluiti nel FPV	-	36.328,18
SALDO GESTIONE RESIDUI	=	- 43.023,19

I residui al 1° gennaio dell’esercizio 2023 sono stati ripresi dal rendiconto dell’esercizio precedente (2022) e risultano così composti:

RESIDUI ISCRITTI NEL CONTO DEL BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2023

ENTRATE		SPESE	
Titolo	Importo	Titolo	Importo
I – Entrate tributarie	474.871,32	I – Spese correnti	371.888,05
II – Trasferimenti correnti	440.420,05		
III – Entrate extra-tributarie	162.137,72		
IV – Entrate in c/capitale	1.796.306,31	II – Spese in c/capitale	2.882.682,45
V – Entrate da riduzione di attività finanziaria		III – Spese per incremento di attività finanziarie	
VI – Accensione di mutui	62.935,96	IV – Rimborso di prestiti	
VII – Anticipazioni da tesoriere		V – Chiusura anticipazioni	
IX – Entrate per servizi c/terzi	25.903,25	VII – Spese per servizi c/terzi	64.908,75
TOTALE	2.962.574,61	TOTALE	3.319.479,25

Durante l’esercizio 2023:

- sono stati riscossi residui attivi per un importo pari a € 744.410,04;
- sono stati pagati residui passivi per un importo pari a € 1.039.458,33.

7.1 - Il riaccertamento ordinario dei residui

Al termine dell’esercizio si è provveduto al **riaccertamento ordinario dei residui**, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 25 in data 09/04/2024, esecutiva.

Con tale deliberazione:

- nel bilancio dell’esercizio in cui era imputato l’impegno cancellato, si provvede a costituire (o a incrementare) il fondo pluriennale vincolato per un importo pari a quello dell’impegno cancellato;

- nel primo esercizio del bilancio di previsione si incrementa il fondo pluriennale iscritto tra le entrate, per un importo pari all'incremento del fondo pluriennale iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente, tra le spese;

Al termine dell'esercizio la situazione dei residui era la seguente:

RESIDUI ATTIVI

Gestione	Residui al 31/12/2022	Residui riscossi	Minori residui attivi	Maggiori residui attivi	Residui reimputati	Totale residui al 31/12/2023
Titolo I	474.871,32	119.963,82	37.740,03			317.167,47
Titolo II	440.420,05	124.625,48				315.794,57
Titolo III	162.137,72	105.018,42				57.119,30
Gestione corrente	1.077.429,09	349.607,72	37.740,03	-	-	690.081,34
Titolo IV	1.796.306,31	393.098,01				1.403.208,30
Titolo V						-
Titolo VI	62.935,96					62.935,96
Gestione capitale	1.859.242,27	393.098,01	-	-	-	1.466.144,26
Titolo VII						-
Titolo IX	25.903,25	1.704,31				24.198,94
TOTALE	2.962.574,61	744.410,04	37.740,03	-	-	2.180.424,54

RESIDUI PASSIVI

Gestione	Residui al 31/12/2022	Residui pagati	Minori residui passivi	Residui reimputati	Totale residui al 31/12/2023
Titolo I	371.888,05	279.381,52	15.080,89		77.425,64
Titolo II	2.882.682,45	735.457,23			2.147.225,22
Titolo III					-
Titolo IV					-
Titolo V					-
Titolo VII	64.908,75	24.619,58	15.964,13		24.325,04
TOTALE	3.319.479,25	1.039.458,33	31.045,02	-	2.248.975,90

Analisi anzianità dei residui

RESIDUI	Esercizi precedenti	2019	2020	2021	2022	2023	Totale
ATTIVI							
Titolo I	-	44.460,44	89.426,08	118.238,32	65.042,63	120.435,76	437.603,23
Titolo II	127.443,08	48.216,48	-	67.534,28	72.600,73	83.393,68	399.188,25
Titolo III	-	-	14.735,59	10.650,18	31.733,53	70.404,45	127.523,75
Titolo IV	104.468,14	7.150,00	243.020,73	2.439,56	1.046.129,87	166.473,02	1.569.681,32
Titolo V	-	-	-	-	-	-	-
Titolo VI	60.855,23	-	2.080,73	-	-	50.747,28	113.683,24
Titolo VII	-	-	-	-	-	-	-
Titolo IX	-	-	16.644,97	5.515,61	2.038,36	4.781,99	28.980,93
Totale Attivi	292.766,45	99.826,92	365.908,10	204.377,95	1.217.545,12	491.554,19	2.676.660,72
PASSIVI							
Titolo I	14.392,74	94,09	22.845,17	5.415,54	34.678,10	147.344,62	224.770,26
Titolo II	236.906,63	-	316.616,15	155.571,70	1.438.130,74	81.751,22	2.228.976,44
Titolo III	-	-	-	-	-	-	-
Titolo IV	-	-	-	-	-	-	-
Titolo V	-	-	-	-	-	-	-
Titolo VII	-	-	-	20.525,34	3.799,70	663,46	24.988,50
Totale Passivi	251.299,37	94,09	339.461,32	181.512,58	1.476.608,54	229.759,30	2.478.735,20

7.2 - I residui attivi

La gestione dei residui attivi durante l'esercizio si può riassumere nel seguente prospetto:

Gestione	Residui iniziali	Maggiori accertamenti	Minori accertamenti	Residui reimputati	Residui conservati	% di definizione	Riscossioni	% di realizzazione
Gestione corrente	1.077.429,09		37.740,03		1.039.689,06	96%	349.607,72	34%
Gestione capitale	1.859.242,27				1.859.242,27	100%	393.098,01	21%
Servizi conto terzi					-	#DIV/0!		#DIV/0!
TOTALE	2.936.671,36	-	37.740,03	-	2.898.931,33	99%	742.705,73	26%

Le principali voci che confluiscono tra i **minori residui attivi** accertati sono le seguenti:

- residui attivi stralciati per **inesigibilità o dubbia esigibilità**.

7.3 - I residui passivi

La gestione dei residui passivi durante l'esercizio si può riassumere nel seguente prospetto:

Gestione	Residui iniziali	Minori impegni	Residui reimputati	Residui conservati	% di definizione	Pagamenti	% di realizzazione
Gestione corrente	371.888,05	15.080,89		356.807,16	96%	279.381,52	78%
Gestione capitale	2.882.682,45			2.882.682,45	100%	735.457,23	26%
Servizi conto terzi	64.908,75		15.964,13	56.253,30	87%	24.619,58	44%
TOTALE	3.319.479,25	15.080,89	15.964,13	3.295.742,91	99%	1.039.458,33	32%

I residui passivi conservati nel conto del bilancio corrispondono a obbligazioni giuridicamente perfezionate relative a prestazioni, forniture e lavori svolti nel corso dell'esercizio e come tali esigibili.

Sezione 9 – INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO

9.1 – L'indebitamento nel 2023

L'Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del TUEL ottenendo le seguenti percentuali d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti:

Oggetto	2021	2022	2023
Controllo limite di indebitamento	8%	7,28%	8,36%

L'indebitamento ha avuto la seguente evoluzione:

L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione:

Descrizione voce	2021	2022	2023
Residuo debito (+)	1.606.959,16	1.570.558,67	1.532.338,19
Nuovi prestiti (+)			
Prestiti rimborsati (-)	36.400,49	38.220,48	39.498,91
Estinzioni anticipate (-)			
Altre variazioni da specificare			
TOTALE DEBITO AL 31.12	1.570.558,67	1.532.338,19	1.492.839,28
Numero abitanti al 31.12	765	753	793
Debito medio per abitante	2.053,02	2.034,98	1.882,52

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti e il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

ONERI FINANZIARI PER AMMORTAMENTO DI PRESTITI E RIMBORSO IN CONTO CAPITALE

Oggetto	2021	2022	2023
Oneri finanziari	86.202,67	84.277,04	87.497,79
Quota capitale	36.400,49	38.220,48	39.498,91
TOTALE	122.603,16	122.497,52	126.996,70

Sezione 10 – LA GESTIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE

L'art. 2, D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 prevede, per gli enti in contabilità finanziaria, l'adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale.

Nell'ambito di tale sistema integrato, la contabilità economico-patrimoniale affianca la contabilità finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria, per rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni effettuate da un'amministrazione pubblica (come definite nell'ambito del principio applicato della contabilità finanziaria) al fine di:

- predisporre il conto economico per rappresentare le "utilità economiche" acquisite ed impiegate nel corso dell'esercizio, anche se non direttamente misurate dai relativi movimenti finanziari, e per alimentare il processo di programmazione;
- consentire la predisposizione dello Stato Patrimoniale (e rilevare, in particolare, le variazioni del patrimonio dell'ente che costituiscono un indicatore dei risultati della gestione);
- permettere l'elaborazione del bilancio consolidato di ciascuna amministrazione pubblica con i propri enti e organismi strumentali, aziende e società;
- predisporre la base informativa necessaria per la determinazione analitica dei costi;
- consentire la verifica nel corso dell'esercizio della situazione patrimoniale ed economica dell'ente e del processo di provvista e di impiego delle risorse;
- conseguire le altre finalità previste dalla legge e, in particolare, consentire ai vari portatori d'interesse di acquisire ulteriori informazioni concernenti la gestione delle singole amministrazioni pubbliche.

Le transazioni delle pubbliche amministrazioni che si sostanziano in operazioni di scambio sul mercato (acquisizione e vendita) danno luogo a costi sostenuti e ricavi conseguiti, mentre quelle che non consistono in operazioni di scambio propriamente dette, in quanto più strettamente conseguenti ad attività istituzionali e di erogazione (tributi, contribuzioni, trasferimenti di risorse, prestazioni, servizi, ecc.), danno luogo ad oneri sostenuti e proventi conseguiti.

NOTA BENE: I Comuni con meno di 5.000 abitanti possono decidere di adottare o meno la contabilità economico-patrimoniale, come disposto dall'art. 232, c. 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Gli enti che si avvalgono di questa facoltà allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2022 redatta con modalità semplificate, individuate con D.M. 12 ottobre 2021 (si vedano gli allegati al rendiconto).

Sezione 11 – DISCIPLINA DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO

11.1 - Il quadro normativo

L'art. 1, cc. 819, 820 e 824, L. n. 145/2018, nel dare attuazione alle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, prevede che le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili).

Tali enti territoriali, ai fini della tutela economica della Repubblica, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 del citato articolo 1 della legge di bilancio 2019, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

Ciò premesso, appare utile evidenziare le principali innovazioni introdotte, a decorrere dal 2019, anche per i comuni dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019):

- il ricorso all'equilibrio di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118: i richiamati enti territoriali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. Tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione, previsto dall'allegato 10 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 (comma 821);
- il superamento delle norme sul pareggio di bilancio di cui ai commi 465 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (comma 823);
- la cessazione degli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi 469 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (comma 823);
- la cessazione della disciplina in materia di intese regionali e patti di solidarietà e dei loro effetti, anche pregressi, nonché dell'applicazione dei commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sulla chiusura delle contabilità speciali (comma 823). A decorrere dall'anno 2019, infatti, cessano di avere applicazione una serie di disposizioni in materia di utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del debito attraverso il ricorso agli spazi finanziari assegnati agli enti territoriali.

Poiché, a decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione gli adempimenti relativi al monitoraggio e alla certificazione degli andamenti di finanza pubblica disposti dal comma 469 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, per la cui trasmissione è stato finora utilizzato il sistema web appositamente previsto all'indirizzo <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, la verifica sugli andamenti della finanza pubblica in corso d'anno sarà effettuata attraverso il Sistema Informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) introdotto dall'articolo 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come disciplinato dall'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, mentre il controllo successivo verrà operato attraverso le informazioni trasmesse alla BDAP (Banca dati delle Amministrazioni pubbliche), istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 13 della legge n. 196 del 2009.

Ciò premesso, si rammenta che il comma 902 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, al fine di semplificare alcuni adempimenti contabili in capo ai comuni, previsti dall'articolo 161 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli enti locali) stabilisce che, a decorrere dal bilancio di previsione 2019, l'invio dei bilanci di previsione e dei rendiconti alla richiamata BDAP, sostituisce la trasmissione delle certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione al Ministero dell'interno.

Il comma 903, inoltre, modificando il citato articolo 161 del TUEL, prevede che, a decorrere dal 1° novembre 2019, il Ministero dell'interno - nel caso in cui vi sia la necessità di avere ulteriori dati finanziari, non già presenti in BDAP - possa richiedere specifiche certificazioni le cui modalità concernenti la struttura e la redazione nonché i termini per la loro trasmissione sono stabiliti, previo parere di ANCI e UPI, con decreto dello stesso Ministero.

I dati delle certificazioni così ottenuti sono resi noti sul sito internet del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno e vengono resi disponibili per l'inserimento alla BDAP.

Il medesimo comma 903 introduce, poi, una sanzione nel caso in cui i comuni, le province e le città metropolitane, non trasmettano, decorsi 30 giorni dal termine previsto, tra gli altri, per l'approvazione del rendiconto i relativi dati alla BDAP, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato.

In tale ipotesi, infatti, è prevista la sospensione dei pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ivi incluse quelle a valere sul fondo di solidarietà comunale.

Il comma 904, infine, nel modificare l'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, chiarisce che la sanzione del divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo prevista a carico degli enti territoriali dal medesimo comma 1-quinquies nel caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato si applica anche nel caso di mancato invio, entro 30 giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla BDAP, compresi i dati del piano dei conti integrati, fino a quando non abbiano adempiuto.

Sezione 12 – I PARAMETRI DI RISCONTRO DELLA SITUAZIONE DI DEFICITARIETA' STRUTTURALE

12.1 – I parametri e il rendiconto 2023

Con il Decreto interministeriale Interno e Mef 28 dicembre 2018 sono stati individuati i parametri di deficitarietà strutturale per il triennio 2019/2021, ai sensi dell'art. 242, comma 2, del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel).

L'art. 242, comma 1, del Tuel, dispone che sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli Enti Locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un'apposita Tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi, dei quali almeno la metà presentino valori deficitari.

L'individuazione dei parametri obiettivi precedentemente vigenti era avvenuta con D.M. Ministero dell'Interno 24 settembre 2009, sulla base della metodologia approvata nella seduta della Conferenza Stato-Città e Autonomie locali del 30 luglio 2009.

L'impianto parametrico, previsto per il triennio 2010-2012, è stato poi sostanzialmente confermato anche per il periodo 2012-2015 dal successivo D.M. 18 febbraio 2013. Tale impianto peraltro aveva mostrato nel tempo una variabilità elevata e significativi squilibri per similari situazioni fra enti.

Pertanto, sono stati elaborati nuovi parametri che tengono conto, tra l'altro, dell'esigenza di semplificare gli adempimenti di monitoraggio e delle nuove norme sull'armonizzazione contabile, nell'esigenza di far emergere le problematiche inerenti alla capacità di riscossione degli Enti e la completa ponderazione dei debiti fuori bilancio.

L'applicazione dei nuovi parametri decorre dal 2019 e sino al 2021.

Tuttavia, al momento della redazione della presente relazione, il decreto che adotta i parametri per il triennio 2022-2024 non è ancora stato adottato.

Si presume quindi la proroga della validità degli attuali indicatori, fatta salva l'eccezione rappresentata dall'art. 37-quinquies, D.L. n. 21/2021 che dispone:

"1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19, ai fini del calcolo per gli anni 2020, 2021 e 2022 dei parametri obiettivi di cui all'articolo 242 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali includono tra gli incassi i ristori destinati alla compensazione delle minori entrate connesse all'emergenza sanitaria stessa negli anni di riferimento".

Gli indicatori validi per Comuni, Province e Città Metropolitane sono stati definiti tenendo conto della delibera d'indirizzo dell'Osservatorio sulla finanza e contabilità degli Enti Locali adottata nell'Assemblea del 20 febbraio 2018, ma, per la prima volta, erano già stati indicati in via sperimentale nel "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" per il rendiconto della gestione 2016.

La determinazione delle soglie di deficitarietà strutturale per ciascuno degli Indici è stata determinata sulla base dei valori forniti dalla "Bdap" relativamente al rendiconto della gestione 2016 e ulteriormente testati sui dati di rendiconto di un gruppo di 48 Comuni risultati deficitari nel triennio 2015-2016 o che hanno dichiarato il dissesto negli anni 2016-2017.

Gli Indicatori di deficitarietà strutturale vigenti non si aggiungono agli Indicatori di bilancio ma ne costituiscono parte integrante; inoltre va segnalato che per calcolarli non è necessario reperire dati extra-contabili e che in un prossimo futuro la Tabella degli indici previsti dall'art. 242 del Tuel sarà acquisibile direttamente dalla "Bdap" senza che sia più necessario, da parte degli Enti, procedere con la certificazione.

Gli otto nuovi Indicatori si suddividono in sette Indici sintetici e uno analitico e individuano soglie limite diverse per ciascuna tipologia di Ente e, nello specifico, fanno principalmente riferimento alla capacità di riscossione dell'ente e all'esistenza di debiti fuori bilancio. Per quest'ultimo aspetto merita sottolineare come gli Indici intendano monitorare il fenomeno "debiti fuori bilancio" in tutte le sue possibili declinazioni; vengono infatti rilevati i debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento, quelli riconosciuti e in corso di finanziamento e riconosciuti e finanziati, a differenza dei precedenti indici che intercettavano solo i debiti fuori bilancio riconosciuti.

Per il resto, sono previsti Indici che monitorano le spese di personale e i debiti di finanziamento, in modo da evidenziare la rigidità della spesa corrente, la mancata restituzione dell'anticipazione di liquidità ricevuta e il risultato di amministrazione che è sostituito dall'Indicatore concernente la sostenibilità del disavanzo.

B1. TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

Comune di		Prov.	CS
	AIETA		
Barrare la condizione che ricorre			
P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%	Si	No
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	Si	No
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	Si	No
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%	Si	No
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%	Si	No
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%	Si	No
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%	Si	No
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%	Si	No

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'art. 242, c. 1, Tuel.

Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie	Si	No
--	----	----

L'ente pertanto:

- o non risulta in situazione di deficitarietà strutturale.

Ai sensi dell'art. 243 del Tuel gli Enti strutturalmente deficitari sono soggetti al controllo centrale delle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della "Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali" e al controllo della copertura del costo di alcuni servizi, tra i quali quelli a domanda individuale, il costo complessivo della gestione del Servizio di "Acquedotto", nonché il costo complessivo della gestione del "Servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani", che però già la normativa vigente prevede che sia coperto al 100% dalle tariffe applicate agli utenti del Servizio.

Sempre l'art. 243 prevede che anche i contratti di servizio stipulati dagli Enti Locali con le Società controllate, prevedano apposite clausole atte a ridurre la spesa di personale di queste ultime nel caso in cui l'Ente Locale di riferimento si trovi in situazione di deficitarietà strutturale.

Sono soggetti in via provvisoria ai controlli centrali in materia di copertura del costo di taluni servizi anche gli Enti Locali che, pur risultando non deficitari dalle risultanze della Tabella allegata al rendiconto di gestione, non presentino il certificato al rendiconto della gestione di cui all'art. 161 Tuel, e gli Enti Locali per i quali non sia intervenuta nei termini di legge la Deliberazione del rendiconto della gestione, sino all'adempimento.

Inoltre, gli Enti Locali che hanno deliberato lo stato di "Dissesto finanziario" sono soggetti, per la durata del risanamento, ai controlli sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale, sono tenuti alla presentazione della certificazione attestante l'avvenuta copertura del costo dei citati servizi e sono tenuti, per quelli a domanda individuale, al rispetto, per il medesimo periodo, del livello minimo di copertura dei costi di gestione. Anche gli Enti che, ai sensi dell'art. 243-bis del Tuel, hanno fatto ricorso alla "procedura di riequilibrio finanziario pluriennale", per tutto il periodo di durata del "Piano" sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi e sono tenuti ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei "servizi a domanda individuale" nella citata misura del 36% e, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del "Servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani" e del Servizio "Acquedotto".

Quegli Enti in condizioni strutturalmente deficitarie che non rispettano i suddetti livelli minimi di copertura dei costi di gestione o che non danno dimostrazione di tale rispetto trasmettendo la prevista certificazione, è applicata una sanzione pari all'1% delle entrate correnti del penultimo esercizio finanziario precedente a quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei predetti limiti minimi di copertura.

Sezione 13 – ENTI E ORGANISMI STRUMENTALI E SOCIETA' PARTECIPATE

13.1 - Revisione straordinaria delle partecipazioni

Con provvedimento n. 15 del 28/09/2017 l'Ente *ha provveduto* alla ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente e indirettamente, individuando quelle che dovevano essere dismesse entro il 30 settembre 2018.

13.2 - Razionalizzazione periodica delle partecipazioni (art. 20, D.Lgs. 175/2016)

Con provvedimento n. 21 del 22/12/2023 l'Ente *ha provveduto* (entro il 31.12.2023), all'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, ai sensi dell'art. 20, D.Lgs. n. 175/2016 **ovvero** non rilevando alcuna partecipazione da dover dismettere ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016.

L'esito di tale ricognizione è stato comunicato, con le modalità previste dall'art. 17, D.L. 90/2014:

- alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti;
- alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio prevista dall'art. 15, D.Lgs. n. 175/2016;

13.3 - Elenco enti e organismi partecipati

DENOMINAZIONE	FUNZIONE SVOLTE	Disponibilità rendiconto nel proprio sito internet
Gruppo di Azione locale "Riviera dei cedri"	Gestione di fondi UE per conto di Stato o Regioni ovvero realizzazione di progetti di ricerca finanziati dall'UE (art.26,c.2)	

13.4 - Elenco delle società partecipate in via diretta

DENOMINAZIONE	QUOTA DI PARTECIPAZ.	CONTROLLATA/PARTECIPATA	QUOTATA (SI/NO)	Sito internet ove sono disponibili i bilanci
CONSORZIO ASMEZ	0,06	Controllo Congiunto	No	si
Alto Tirreno Cosentino SCARL	1,09	Controllo Congiunto	No	

Alto Tirreno Cosentino S.p.A.	0,09	Controllo Congiunto	No	
--------------------------------------	-------------	--------------------------------	-----------	--

Sezione 14 – DEBITI FUORI BILANCIO

14.1 – I debiti fuori bilancio nel 2023

Nel corso dell'esercizio 2023 sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio per un importo di €. 0.00, così distinto:

--

finanziati interamente nell'esercizio/rateizzati in n. 3 anni.

Ai debiti fuori bilancio si è fatto fronte mediante:

--

Sulla base delle certificazioni rilasciate dai responsabili di servizio, alla data del **31 dicembre 2022** *non sussistono* debiti fuori bilancio non ancora riconosciuto, per un importo di €.

Sezione 15 – CONSIDERAZIONI FINALI

Il Rendiconto è stato predisposto adottando gli schemi di cui all'art. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e, soprattutto, fonda il proprio presupposto sul principio generale della competenza finanziaria c.d. potenziata e sui principi contabili applicati della contabilità finanziaria e della contabilità economico patrimoniale.

I dati illustrati e commentati rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria economico e patrimoniale dell'Ente.

Aieta, li 09/04/2024

Il Sindaco

Dott. Pasquale De Franco

Il Responsabile del Servizio finanziario

Dott. Andrea Salvatore Fasanaro

Il Segretario Comunale

Dott. Donato Boccia